

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

**Doc. II**  
**n. 5**

## **PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

**d’iniziativa dei senatori ZANDA, SCHIFANI, Mario MAURO e LANIECE**

**COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 16 APRILE 2013**

—————

Introduzione di una disposizione transitoria per l’integrazione  
del Consiglio di Presidenza nella XVII legislatura

—————

ONOREVOLI SENATORI. — Con la presente proposta di disposizione transitoria, valida eccezionalmente per la XVII legislatura repubblicana, si intende far fronte al contingente problema di rappresentatività del Consiglio di Presidenza il quale, nel momento in cui si presenta la proposta, non vede rappresentati ben tre Gruppi parlamentari costituiti nei primi giorni di legislatura ai sensi dell'articolo 14 del nostro Regolamento. Tali Gruppi, peraltro, hanno già avanzato richiesta perché possa trovare applicazione il comma 2-bis dell'articolo 5 attualmente in vigore. Su tali proposte il Consiglio di Presidenza ha già deliberato in senso favorevole. Tuttavia, l'ultimo periodo della norma dianzi citata stabilisce un limite alla integrazione del Consiglio di Presidenza del Senato a soli due Senatori Segretari. Ne discenderebbe, pertanto, che una compagine parlamentare risulterebbe comunque priva di rappresentanza in seno ad un organo le cui funzioni appaiono di preminente importanza per

la gestione e il buon andamento dei lavori di questa Assemblea.

Alla luce di tali considerazioni la disposizione transitoria proposta è volta a consentire, in via derogatoria rispetto alla disciplina dell'articolo 5, comma 2-bis, del nostro Regolamento, l'elezione di un Senatore Segretario per ciascuno dei Gruppi attualmente esclusi dal Consiglio di Presidenza. Questa elementare norma di tutela della rappresentatività del collegio, le cui prerogative sono disciplinate dall'articolo 12 del nostro Regolamento, è corredata della previsione normativa in base alla quale, qualora uno dei tre Senatori Segretari eletti cambiasse Gruppo di appartenenza decadrebbe dalla carica.

Considerando la natura eccezionale e transitoria della modificazione proposta e tenendo conto dell'esigenza di completa rappresentatività cui intende far fronte si auspica che essa possa trovare il più largo consenso tra le forze parlamentari rappresentate nella nostra Assemblea.

## PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

### Art. 1.

È aggiunta, in fine, la seguente disposizione transitoria:

#### «DISPOSIZIONE TRANSITORIA

1. Limitatamente alla XVII legislatura, nel Consiglio di Presidenza sono rappresentati tutti i Gruppi parlamentari costituiti all'inizio della legislatura stessa e non trova applicazione il limite di cui all'ultimo periodo del comma 2-*bis* dell'articolo 5.

2. Ciascun Gruppo che, a seguito delle votazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del Regolamento, non risulti rappresentato in Consiglio di Presidenza e che, alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, abbia avanzato una richiesta di integrazione ai sensi del comma 2-*bis* del medesimo articolo 5 sulla quale abbia già deliberato in senso favorevole il Consiglio di Presidenza, ha diritto all'elezione di un ulteriore Senatore Segretario.

3. L'elezione avviene con un'unica votazione.

4. Nella votazione per l'elezione di cui al comma 2, ciascun Senatore può scrivere sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che, essendo iscritti ai Gruppi che hanno avanzato le richieste di cui al comma 2, ottengono il maggior numero di voti, limitatamente a uno per Gruppo.

5. Il numero degli ulteriori Segretari non può essere in ogni caso superiore a tre.

6. Si applicano i commi 2-*quater* e 4 dell'articolo 5 del Regolamento».

Art. 2.

La presente disposizione transitoria entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.